

TRIBUNALE DI ROVERETO

RGNR 1636/2011

Il giudice Ilaria Cornetti,

a scioglimento della riserva che precede formulata all'udienza di data 22.02.2012;

rilevato che con ricorso depositato in data 09.12.2011 [REDACTED] domanda che, previa dichiarazione dell'illegittimità del diniego di data 23.09.2011 notificato in data 28.03.2011 (documento allegato n. 1, fascicolo parte ricorrente) del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo da parte della Questura di Trento, sia ordinato all'amministrazione resistente il rilascio del permesso di soggiorno in questione;

rilevato che a tal fine allega, nell'ordine di aver fatto ingresso in Italia in data 18.09.2008 con visto per ricongiungimento familiare e di aver ottenuto un primo permesso di soggiorno valido sino al 17.09.2010 successivamente rinnovato sino al 17.09.2012, di essere coniugata con [REDACTED] titolare di permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo rilasciato in data 28.09.2010, di aver richiesto in data 22.10.2010 alla Questura di Trento permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo ex articolo 9 decreto legislativo 286/1998 in qualità di coniuge convivente con cittadino straniero in possesso dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo, di aver ricevuto, come sopra già indicato, diniego dalla Questura di Trento a causa del mancato possesso da almeno 5 anni di permesso di soggiorno in corso di validità;

rilevato che ella deduce che l'articolo 9 comma I decreto legislativo 286/1998 introdotto dal decreto legislativo n. 3/2007 di recepimento della direttiva CE 109/2003 prevede che il requisito del possesso da almeno 5 anni di permesso di soggiorno in corso di validità deve sussistere in capo non allo straniero richiedente bensì al familiare 'di riferimento' e che a tale interpretazione fondata sull'inequivocabile dato letterale non osta il preambolo numero 6 della direttiva CE n. 109/2003 che richiede il requisito del soggiorno nel territorio dello Stato Membro per almeno 5 anni poiché l'articolo 13 della medesima direttiva fa comunque salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna in materia di rilascio di titoli di soggiorno;

rilevato che la ricorrente deduce, inoltre, che i familiari privi del requisito della permanenza quinquennale potrebbero ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo che tuttavia non li abiliterebbe all'esercizio dei diritti e delle facoltà di cui al titolo III della direttiva;

rilevato che la stessa deduce, infine, che il riconoscimento ai familiari del cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti lungo periodo dello stesso tipo di permesso è 'imposto' anche dalla direttiva CE n. 3/1986 così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza comunitaria;

rilevato che con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza di data 22.02.2012 si costituiva l'amministrazione resistente la quale domanda il rigetto del ricorso di controparte

rilevando che l'articolo 4 della direttiva CE n. 109/2003 prevede che lo status di soggiornante di lungo possa essere riconosciuto ai cittadini stranieri a condizione che essi abbiano soggiornato nello Stato membro legalmente ed ininterrottamente da almeno 5 anni prima della richiesta del permesso e che il decreto legislativo n. 30/2007 ha abrogato il quarto comma dell'articolo 30 del decreto legislativo 286/1998 che prevedeva il rilascio della carta di soggiorno per i familiari di titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 TU immigrazione pre-novella decreto legislativo n. 3/2007 di data 08.01.2007;

ritenuto che nel ricostruire il quadro normativo applicabile alla fattispecie in esame si debba partire dal contenuto delle norme che vengono in rilievo, contenuto da determinarsi in primo luogo sulla base del dato letterale;

rilevato che secondo l'articolo 9 comma I TU Immigrazione così come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007 il cittadino straniero in possesso dei requisiti indicati nel comma medesimo può richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per è e per i propri familiari di cui all'articolo 29 comma I, ovvero coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale, genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;

ritenuto che il dato letterale sia inequivocabile nello stabilire che il cittadino straniero in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 9 possa richiedere il permesso in questione non solo per sé, ma anche per i familiari sopra indicati e che i requisiti previsti dal più volte citato articolo 9 comma I debbano sussistere in capo al richiedente e non ai suoi familiari;

ritenuto che dinanzi ad un dato letterale di tale chiarezza sia possibile ritenere che invece il requisito del possesso ultraquinquennale di permesso di soggiorno in corso di validità debba sussistere in capo anche ai familiari solo qualora la ricostruzione dell'intero quadro normativo deponga in tal senso in modo per lo meno altrettanto inequivocabile;

ritenuto che, invece, nel caso di specie il quadro normativo complessivo anche di derivazione comunitaria confermi la piena conformità della norma nazionale in parola rispetto alla legislazione europea e conseguentemente consolidi l'opzione ermeneutica offerta da parte ricorrente e che questo giudice ritieni di fare propria;

rilevato, infatti, che sebbene il preambolo 6 della direttiva 109/2003 indichi la durata del soggiorno legale ed ininterrotto quale requisito principale per ottenere il permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo e l'articolo 4 comma I precisi che tale durata deve essere almeno quinquennale, il preambolo 17 a sua volta ammette la possibilità di rilascio di titoli di soggiorno a condizioni più favorevoli con la limitazione che gli stessi non abilitano al diritto di soggiorno in altri Stati Membri e l'articolo 13 ribadisce che sono fatte salve le disposizioni nazionali più favorevoli le quali tuttavia consentono il rilascio di titoli di soggiorno che non abilitano al soggiorno in altri Stati membri così come previsto al titolo III della direttiva medesima;
ritenuto, pertanto, che la domanda di parte ricorrente sia fondata poiché inequivocabile è il contenuto della norma articolo 9 comma I decreto legislativo 286/1908 e poiché la possibilità di rilascio di permessi di soggiorno permanenti o di durata illimitata a condizioni più favorevoli di quelle di cui alla direttiva CE 109/1993 e con i limiti di efficacia sopra visti è espressamente prevista dal preambolo 17 e dall'articolo 13 della suddetta direttiva;
rilevato, infine, che non risultano contestati il possesso da parte del coniuge della ricorrente dei requisiti ulteriori di cui all'articolo 9 comma I decreto legislativo 286/1998 ed il possesso da parte della ricorrente personalmente dei requisiti di cui all'articolo 29 comma I decreto legislativo n. 286/1998;
ritenuto, infine, di compensare le spese di lite in ragione della novità e della controvertibilità delle questioni di diritto affrontate;

PQM

Il Tribunale di Rovereto in persona del giudice unico dott.ssa Ilaria Cornetti:

- I. Accoglie il ricorso presentato da [redacted] e per l'effetto ordina alla Questura di Trento l'immediato rilascio del permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo a favore di [redacted];
- II. Spese di lite interamente compensate.

Rovereto 05.03.2012.

Si comunichi.

IL CAPOCLERICO
Marta Lorenzini Zucchi

IL GIUDICE
Dr.ssa Ilaria Cornetti

IL CAPOCLERICO
Marta Lorenzini Zucchi